

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1190

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOLLATI, PAZZAGLIA, SANTAGATI, TRANTINO**

*Presentata il 24 febbraio 1977*

Riconoscimento, ai fini del trattamento pensionistico, del diritto al riscatto del periodo di studi universitari o equipollenti per il personale inquadrato nei ruoli delle carriere direttive - ex speciali - ai sensi dell'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, approvando il nuovo testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato, non ha tenuto presente la situazione del personale dei ruoli delle carriere direttive - ex speciali - trasformate in carriere direttive ordinarie in base ai decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e 1° giugno 1972, n. 319.

Infatti, l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 non ha esplicitamente previsto la possibilità del riscatto ai fini del trattamento di quiescenza del periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari per il personale appartenente alle carriere direttive - ex speciali - in possesso di diploma di laurea o titolo equipollente.

Pertanto, oggi, in base alla normativa vigente, è consentito il riscatto della durata legale degli studi universitari soltanto a

coloro che successivamente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, n. 1077 del 1970 sono stati o saranno nominati a seguito di concorso nelle carriere direttive - ex speciali - trasformate dal citato decreto in carriere direttive ordinarie.

In tal modo, nell'ambito di una stessa carriera si è determinata oggi la esistenza di due categorie di personale: personale di nuova nomina con diritto al riscatto del periodo degli studi universitari e personale con notevole anzianità di servizio che, pur in possesso degli stessi titoli, non può chiedere il riscatto ai fini del trattamento di quiescenza.

La presente proposta di legge tende a sanare questa incongruenza e, nell'invitare gli onorevoli colleghi ad esprimere il loro voto favorevole, si precisa che nessun onere viene a ricadere sul bilancio dello Stato in quanto il riscatto fa carico unicamente allo stesso personale.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

Il personale inquadrato nei ruoli delle carriere direttive, ai sensi dell'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, in possesso del diploma di laurea o titolo equipollente, anche se detti diplomi non sono stati condizioni necessarie per l'ammissione al servizio, ha facoltà, a domanda, di ottenere il riscatto previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Il riscatto può essere esercitato limitatamente ai periodi di studio non contemporanei a servizi civili o militari, di ruolo o non di ruolo, già considerati utili allo stesso fine in base ad altre disposizioni.